

R.E.
26/01/2016



TRIBUNALE DI VICENZA
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il GE,

esaminato il ricorso proposto in opposizione all'ordinanza del 24-2-2017 ed acquisiti dall'opponente i documenti cartacei allegati al ricorso, per l'impossibilità di accesso al fascicolo telematico, osserva quanto segue. Va anzitutto revocato il provvedimento del 21-3-2017 che ha qualificato come reclamo il ricorso in questione. A questo proposito, va considerato che oggetto dell'opposizione è un provvedimento del giudice dell'esecuzione in materia di applicazione dell'art. 20 comma 7 l. 44/1999.

Quanto all'istanza di sospensione degli effetti prodotti dal provvedimento opposto, si ritiene che ricorrano le condizioni per sospendere l'esecuzione. A questo proposito, va infatti rilevato come il provvedimento emesso dal PM disponga la sospensione per 300 giorni dell'esecuzione di provvedimenti di rilascio di immobili, indicando esemplificativamente anche le procedure esecutive 634/2013 e 240/2014.

Come ha chiarito la S.C. nella sentenza n. 8956/2016, richiamata anche dall'opponente, non vi è un automatismo tra la decisione del pubblico ministero e quella del giudice dell'esecuzione, non consegue una totale abdicazione di ogni potere in ordine alla sospensione della singola procedura esecutiva da parte del giudice dell'esecuzione in favore del P.M. In questa prospettiva, la S.C. afferma che *"Il ge. potrà e dovrà limitarsi ad una presa d'atto quanto alla presenza dei requisiti che attengano alla competenza del p.m., ma compete sempre al singolo giudice dell'esecuzione il compito di valutare se sussistano i presupposti per sospendere la singola procedura esecutiva, e la sospensione potrà essere legittimamente negata se il giudice dell'esecuzione riterrà che non sussistano i presupposti che rientrano nella sua diretta sfera di controllo (quali la non coincidenza tra il soggetto ammesso a*



TRIBUNALE DI VICENZA

PRIMA SEZIONE CIVILE

fruire dei benefici e l'esecutato, o, come nella specie, l'aver già fruito in passato della sospensione per la medesima causa).".

Nel caso in esame, il provvedimento opposto ha ritenuto che l'effetto sospensivo prodotto dal provvedimento del pubblico ministero debba essere limitato alla sola procedura esecutiva promossa da Banca San Giorgio.

Si pone pertanto la questione concernente l'individuazione dei profili oggettivi del provvedimento di sospensione, in merito ai quali la sentenza della S.C. richiamata ne evidenzia la portata di carattere generale (*"provvedimento favorevole del P.M., avente carattere generale, in quanto riferito alla possibilità di sospendere tutte le procedure esecutive in corso"*).

Il principio richiamato va tuttavia messo in relazione con quanto affermato dalla S.C. nella sentenza n. 10172/2016, laddove l'applicazione dell'art. 20 l. 44/1999 viene riferita, sul piano soggettivo, ai crediti che devono qualificarsi come usurari.

Nell'ordinanza opposta la sospensione sembra riguardare esclusivamente la sospensione promossa sulla base del credito ritenuto usurario, per cui è necessario procedere all'esame dell'efficacia soggettiva del provvedimento del pubblico ministero.

Ricorrono pertanto gravi motivi, anche per l'imminenza del rilascio dell'immobile, per accogliere l'istanza di sospensione dell'attività esecutiva inaudita altera parte.

P.Q.M.

Fissa per la comparizione delle parti l'udienza del 20-4-2017 ore 11, con termine fino al 10-4-2017 per la notifica del ricorso e del presente decreto;
Sospende l'attività esecutiva fino al provvedimento emesso all'esito del contraddittorio.

Vicenza, 30-3-2017.

Il Pioniero Giudice
Stefano Timmanlio

Il Dott. GAETANO CAMPO